

STATUTO

COLPI DI TESTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIETRELCINA BN CORSO PADRE
PIO SNC

Numero REA: BN - 134223

Codice fiscale: 01606620621

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-08-2014 - Statuto completo	2
--	---

5

gestione e di rappresentanza previsti e disciplinati nei patti sociali medesimi.

Il designato amministratore accetta la carica conferitagli, dichiarando di non versare in alcuna ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge.

VIII) La società viene costituita sotto la piena osservanza delle convenzioni di cui al presente atto e di quelle contenute nei patti finalizzati a disciplinare i futuri reciproci rapporti dei soci.

IX) Le spese del presente atto e quelle inerenti alla costituzione della società, dell'importo globale approssimativo di euro novecento (900,00) cedono a carico della società stessa.

X) Le comparenti convengono che l'organizzazione e il funzionamento della società siano regolamentati dalle norme racchiuse nei seguenti

PATTI SOCIALI

ART.1 DENOMINAZIONE SOCIALE e NORME APPLICABILI

1.1 E' corrente, in conformità al disposto degli artt.2511 e segg. cod.civ. e nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381 lettere a) e b), e successive modifiche ed integrazioni, una società cooperativa sociale denominata

COLPI DI TESTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

1.2 Alla presente cooperativa si applicano:

1)- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera

2)- le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

3)- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4)- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata

1.3 La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.

ART.2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha sede legale in Pietrelcina (BN), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Benevento, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo amministrativo.

2.3 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

ART.3 DURATA

La società ha durata sino alla data del trentuno dicembre duemilasessanta (31.12.2060) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto, si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale.

ART.4 OGGETTO SOCIALE

4.1 La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse

generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici.

La cooperativa si configura, pertanto come cooperativa sociale "A SCOPO PLURIMO" così come espressamente prevista e consentita dalla circolare del Ministero del Lavoro n.153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n.59/1992

4.2 Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 ed intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse, comunque non vietate alle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

4.3 La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone suddette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese le attività gestite nei propri centri. L'attività sarà

necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali, la Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalità sociali, economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale.

4.4 La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità ai sensi e per gli effetti art.2511 e ss. cod.civ., ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

Attività riconducibili alla lettera A) dell'art.1 della legge 381/91:

- l'erogazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;
- l'attività di prevenzione psico-socio-sanitaria;
- l'attività di assistenza socio-sanitaria, terapeutica e riabilitativa domiciliare e non;
- la gestione di centri di riabilitazione fisica e psichica per malati cronici e non;
- la realizzazione e la gestione di strutture di accoglienza diurne e/o residenziali per l'accoglienza di minori e di giovani a rischio di esclusione sociale, di anziani

autosufficienti e non, di portatori di handicap fisico e/o psichico, di ragazze madri e di altri soggetti non autosufficienti;

- la gestione dell'attività di trasporto sanitario in emergenza (118) e delle relative centrali operative e, in particolare, del trasporto di infermi e di disabili con ambulanze ed automediche e del trasporto del sangue e degli organi, avvalendosi non solo di propri mezzi, ma anche di automezzi concessi in comodato d'uso o da gestire a seguito di convenzioni o di protocollo di intesa;

- la fornitura di pasti preconfezionati per qualsiasi tipo di comunità (scuole, mense aziendali, ospedali, cliniche, case di riposo, etc.);

- l'espletamento del servizio di sorveglianza diurna e notturna di tipo sanitario;

- l'organizzazione di gite e di escursioni di ogni tipo, incluse quelle per le cure termali e per le terapie in genere, il tutto nell'ambito dei servizi socio-sanitari;

- l'erogazione dei servizi di telesoccorso, di teleassistenza, di telemetria, di telecontrollo e di telemedicina;

- la realizzazione e la gestione di strutture per animali da affezione;

- l'attività di sostegno e di accompagnamento scolastico per minori, in via prioritaria ma non esclusiva, di immigrati, di nomadi e di locali;

- l'attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali per renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione delle persone in difficoltà, con particolare attenzione a tutte le fasce in pericolo di esclusione sociale;
- l'attività di integrazione culturale e sociale rivolta in modo particolare, ma non esclusivo, alle persone immigrate (comunitarie ed extracomunitarie), all'assistenza ed alla tutela degli stranieri ed alle donne straniere;
- l'attività di formazione, di informazione e/o di formazione professionale, di ricerca e di rilevazione di dati, sempre nell'ambito dei servizi socio-sanitari
- l'attività di consulenza e di orientamento dei soggetti a rischio di esclusione sociale attraverso centri di ascolto e sportelli informativi;
- l'attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza;
- l'attività di educazione ambientale, culturale, storica e sociale;
- l'assistenza scolastica e la gestione di strutture scolastiche di ogni ordine e grado;
- l'accompagnamento motivazionale delle coppie all'affido e/o all'adozione di minori;
- l'attuazione di progetti di sviluppo per l'infanzia svantaggiata nei Paesi emergenti, anche attraverso il sostegno a distanza, con programmi alimentari, educativi, sanitari e

ricreativi;

- la collaborazione con l'ONG, le comunità e/o con gli enti italiani e stranieri per la realizzazione di progetti comuni;

- l'attività di animazione ed di sostegno alle attività ospedaliere e/o ambulatoriali rivolte a soggetti in difficoltà;

- le azioni di sostegno e di accoglienza per minori, adolescenti e giovani con disagi familiari e sociali;

- la gestione di centri socio-educativi: opportunità scolastiche ed extrascolastiche;

- l'attività di accompagnamento, di sostegno e di crescita motivazionale dei minori a rischio drop-out, inseriti nei circuiti dello sfruttamento e del lavoro sommerso, favorendo, in collaborazione con famiglie, scuola e comunità ecclesiale, associazionismo ed altre agenzie educative;

- lo svolgimento dei servizi di cui alla Legge n.328/2000;

- la prevenzione del lavoro minorile e sommerso, attraverso l'attività di accompagnamento al lavoro e la gestione di centri e di sportelli vocati all'informazione, alla formazione, all'orientamento, alla consulenza e all'accompagnamento al lavoro;

- la promozione e l'erogazione di servizi educativi di ogni genere e specie;

- l'attività di formazione finalizzata alla crescita umana, sociale, politica, civile e culturale dei cittadini del nostro

territorio, contrastando povertà culturale e degrado socio ambientale;

- l'attivazione di iniziative di formazione professionale rivolte a particolari categorie di soggetti (handicappati, tossicodipendenti, minori a rischio, carcerati, extracomunitari, ecc), finalizzate all'acquisizione di competenze e di abilità spendibili sul mercato del lavoro e/o legate a interventi di inserimento lavorativo, anche all'interno degli Istituti di Prevenzione e di Pena e di altre strutture pubbliche e private;

- la promozione di incontri, di dibattiti, di convegni, di workshop e di seminari su problemi di preminente interesse socio-politico ed economico;

- la promozione di iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di divulgazione dell'intervento sociale, anche attraverso l'impiego ed il coinvolgimento dei mass media e di tutti i soggetti interessati alla promozione della comunità locale;

- la collaborazione con Enti locali, Aziende ASL ed Ospedaliere, con Enti Pubblici e Privati, con Università, con scuole di ogni ordine e grado, con enti, con consorzi e con associazioni che perseguano in campo locale, nazionale o internazionale, finalità similari o svolgano comunque attività analoghe a quelle della cooperativa;

- l'attività di formazione ai soci della cooperativa;

- la gestione di spazi socio-educativi ed il trasporto per l'integrazione dei soggetti svantaggiati;
- la realizzazione di tutte quelle attività ed iniziative preordinate a promuovere la "formazione della persona", volte a favorire maggiormente la partecipazione di persone emarginate e svantaggiate e che comunque rispondano ai bisogni della comunità;
- l'erogazione del servizio di trasporto presso presidi sanitari per l'effettuazione di esami di laboratorio, di visite mediche e di cure fisiche o riabilitative, di prenotazioni di prestazioni mediche, per il ritiro di referti medici e di prescrizioni mediche presso gli ambulatori dei medici di famiglia, per la consegna dei medicinali, per l'accompagnamento ad uffici per il disbrigo di pratiche di accertata utilità sociale, per la socializzazione ed il collegamento fra frazioni e centro, per la dialisi ed ogni altro servizio di utilità sociale;
- la gestione di servizi nei campi del turismo sociale, del turismo sostenibile e del turismo responsabile;
- l'istituzione di centri polivalenti per la prevenzione del disagio giovanile, la cura e la riabilitazione delle tossicodipendenze;
- la formazione, l'addestramento, la qualificazione, l'aggiornamento e l'intervento professionale tramite l'istituzione di appositi interventi e servizi, quali, ad

esempio: la consulenza psicologica, psicoterapica, medica e sociale svolta in maniera singola o interdisciplinare nei confronti di singoli, dei gruppi e delle istituzioni pubbliche e private;

- la cooperazione con paesi svantaggiati, con l'intento di contribuire allo sviluppo culturale ed agricolo del paese, premessa indispensabile per il miglioramento sociale ed economico;

- la realizzazione di un "taxi sociale";

- la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie didattiche e di animazione, anche con strumenti informatici e multimediali, nei confronti di soggetti svantaggiati e disadattati;

- l'erogazione del servizio di assistenza telefonica per ipotesi di emergenza e di sostegno psicologico e morale;

- l'erogazione dei servizi di addetto all'assistenza ed alla cura di persone non autosufficienti (badante) ed alla cura della casa ed alle pulizie domestiche (colf);

- l'erogazione del servizio di cura della pulizia e dell'igiene personale a favore di anziani non autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti;

Attività riconducibili alla lettera B) dell'art.1 della legge

381/91:

- l'attività di formazione per alimentaristi;

- l'attività di formazione tecnico-superiore;

- l'attività di formazione universitaria;
- l'attività di aggiornamento professionale per insegnanti a distanza e in presenza, finanziata ed autofinanziata, e comunque la realizzazione di qualsivoglia attività ed iniziativa formativa in conformità con le norme Comunitarie, Nazionali, Regionali e Provinciali in tema di formazione professionale;
- la raccolta, la lavorazione, la conservazione, il confezionamento, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli ed ortofrutticoli di ogni genere e tipo;
- la raccolta, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione del tabacco;
- il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, di frutta, di spaghetti e di cordami;
- la produzione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di mangimi e di concimi;
- la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di sieri, del latte e dei suoi derivati;
- la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di legumi e di piante officinali;
- la potatura, l'aratura, la seminatura, la raccolta e la commercializzazione del grano, del frumento, del foraggio, dei cereali, degli ortaggi e di quant'altro di attinente al settore agricolo;

- il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, di macchine, di pneumatici, di attrezzature, di articoli tecnici, di accessori e di ricambi per il commercio, per l'industria, per l'artigianato e per l'agricoltura;
- la realizzazione e la gestione di magazzini frigorifero, di incubatoi, di mangimifici, di mulini, di depositi di medicinali e di integratori, nonché di stabilimenti per l'esecuzione di lavorazioni agro-industriali ed agricole;
- l'attività di trebbiatura, di molitura e di frantoio oleario;
- la realizzazione di lavori di segagione, di trasformazione e di stagionatura del legno;
- il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, di legumi secchi, di sementi, di alimenti per il bestiame, di semi oleosi, di oli e di grassi;
- la gestione di aziende agricole, zootecniche ed agrituristiche;
- il noleggio non finanziato di macchine agricole;
- la costruzione e la gestione di serre e vivai, nonché la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, dei prodotti ottenuti dagli stessi;
- l'erogazione di qualsivoglia servizio, anche di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa, inerente ai settori riconducibili all'agricoltura;
- l'assistenza e la consulenza in materia di organizzazione

aziendale e di gestione delle risorse umane;

- l'assistenza e la consulenza ad aziende e ad enti privati e pubblici finalizzate allo studio, allo sviluppo ed all'implementazione di sistemi di qualità totale o comunque di progetti finalizzati all'acquisizione di tecnologie e di modelli organizzativi diretti al miglioramento dei processi produttivi, dei prodotti e/o dei servizi;

- l'assistenza e la consulenza ad aziende e ad enti pubblici e privati finalizzate alla predisposizione ed alla presentazione di tutte le pratiche occorrenti e necessarie per l'ottenimento del riconoscimento e della certificazione del sistema di qualità dell'azienda o dell'ente da parte degli organi a ciò preposti, nonché l'assistenza e la consulenza in tutte le fasi del relativo procedimento;

- l'erogazione di servizi a privati e ad imprese finalizzati alla predisposizione ed alla gestione di banche-dati ed all'elaborazione elettronica dei dati;

- l'erogazione di servizi legati ad Internet (creazione e gestione di siti web, attività di business to business, ecc..);

- la predisposizione, l'elaborazione e la gestione di dati contabili di tipo fiscale e/o tributario a beneficio di privati, di aziende e di enti pubblici e privati;

- la gestione della procedura di elaborazione della contabilità del lavoro e delle problematiche inerenti alla

gestione del personale;

- l'effettuazione di studi di mercato, ivi inclusi i servizi connessi al marketing ed alle problematiche aziendali in tema di import ed export;

- l'elaborazione di programmi di ricerca scientifica, tecnologica e di sperimentazione tecnica;

- l'erogazione dei servizi di pulizia, di giardinaggio e di manutenzione delle aree libere delle spiagge e dei litorali;

- la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi urbani, industriali ed ospedalieri, di scarti di lavorazione, nonché di rifiuti di ogni genere e tipo;

- lo stoccaggio, il riciclaggio e la vagliatura di rifiuti solidi urbani;

- la raccolta differenziata di oli, di plastica, di carta, di alluminio e di altri materiali, con precipua finalità di riutilizzazione;

- l'erogazione del servizio di prevenzione antincendio ed antinquinamento;

- l'erogazione di servizi di verifica e di manutenzione della rete e degli impianti di gestione e di canalizzazione delle acque reflue;

- l'erogazione dei servizi di tutela e di ricovero di animali;

- l'organizzazione, la promozione e la gestione, anche per committenza pubblica e privata, di bar, di ristoranti, di pizzerie, di rosticcerie, di tavole calde, di pub, di vinerie,

di birrerie, di mense, di pasticcerie, di gelaterie e di sale da thè, nonché dell'attività di gastronomia in genere, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi inclusi alcolici e super alcolici;

- l'organizzazione, la promozione e la gestione, anche per committenza pubblica e privata, di servizi di catering, di banqueting, di buffet e di ricevimenti;

- la produzione, la trasformazione, il confezionamento, la distribuzione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, anche telematica, di prodotti alimentari e di bevande di ogni genere e tipo;

- l'organizzazione, la promozione e la gestione delle attività di piano bar, di animazione, anche teatrale e canora, e di quant'altro attinente alle mostre, ai dibattiti ed alle presentazioni di pubblicazioni e di cenacoli ed in genere a tutte le attività ricreative;

- l'organizzazione, la promozione e la gestione di pubblici servizi e di ritrovi per la ristorazione e/o per il tempo libero;

- la predisposizione e la gestione, anche temporanea ed occasionale, di spazi per l'accoglienza ed il ristoro dei turisti;

- la produzione, il confezionamento, la distribuzione e la commercializzazione di cibi pronti e precotti di qualsiasi tipo e specie;

- l'organizzazione, la promozione e la gestione, anche per committenza pubblica e privata, di alberghi, di motels, di residences, di case e di appartamenti per vacanze, con o senza l'erogazione del servizio di ristorazione;
- l'erogazione del servizio di affittacamere;
- l'erogazione del servizio di bed and breakfast;
- l'erogazione dei servizi di lavanderia, con lavaggio manuale ed automatico, a secco e ad acqua a livello artigianale ed industriale, di stireria, di tintoria e di sartoria, con consegna a domicilio dei lavori effettuati;
- la gestione di centri di deposito e di spedizione di merci per conto proprio e/o per conto di terzi;
- il trasporto e l'autotrasporto, nonché la spedizione di cose e di merci per conto proprio e/o per conto di terzi;
- l'erogazione dei servizi di scarico e carico di cose e di merci per conto proprio e/o per conto di terzi;
- l'erogazione di qualsivoglia servizio inerente alla logistica;
- l'erogazione del servizio di facchinaggio;
- l'allestimento di stands fieristici;
- la gestione di aree pubbliche e private destinate alla circolazione, alla sosta ed al parcheggio dei veicoli;
- la gestione di tutte le attività, da esercitare anche in regime di concessione, afferenti il trasporto pubblico collettivo di persone e di cose a mezzo qualsiasi tipo di

veicolo a trazione meccanica ed elettronica;

- la realizzazione, il noleggio, la gestione, la commercializzazione e l'installazione di sistemi informatici integrati, nonché di hardware e di software per il rilevamento delle violazioni del Codice della Strada;

- la gestione e la rendicontazione delle sanzioni amministrative per le infrazioni del Codice della Strada;

- la produzione e la commercializzazione, per conto proprio e/o di terzi, di software, di hardware e di componenti e di complementi per l'informatica in genere;

- la realizzazione di attività artigianali specializzate e di manovalanza;

- l'erogazione dei servizi di necroforo e di assistenza cimiteriale;

- la realizzazione e la manutenzione di gabbioni e di gabbionate di ogni genere e tipo;

- l'erogazione del servizio di "portantino";

- il trasporto di corrispondenza commerciale e non e di documenti in generale;

- l'esecuzione di sgomberi di immobili di ogni genere e tipo, di traslochi e di imballaggi;

- l'erogazione del servizio di pony express;

- l'erogazione del servizio di corriere finalizzato al recapito di pacchi nel territorio nazionale ed internazionale;

- l'erogazione dei servizi di postalizzazione e di

affrancatura di tutta la posta in uscita, ivi compresi la raccolta, l'affrancatura, l'etichettatura, la compilazione della modulistica e lo smistamento degli invii;

- l'erogazione dei servizi di tipografia, di copisteria e di artigrafia;

- l'erogazione dei servizi di imballaggio, di incellofanatura e di oblisteraggio;

- la commercializzazione di articoli funerari;

- l'erogazione dei servizi di riesumazione e di custodia giudiziaria di salme;

- il restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089, e successive modifiche ed integrazioni;

- la realizzazione di scavi archeologici;

- la posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;

- la posa in opera di pavimenti, di rivestimenti interni ed esterni, di manufatti in muratura, di intonacatura, di rasatura, di tinteggiatura, di verniciatura, di plafonatura, di stucchi e di decorazioni;

- il restauro e la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, di beni mobili, nonché di beni archivisti e librari di interesse storico, artistico ed archeologico;

- la costruzione, la riattazione, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione di edifici civili ed industriali di

ogni genere e tipo;

- la costruzione, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione ed il noleggio di impalcature, di ponteggi, di macchine e di attrezzature per l'edilizia;

- il movimento di terra, le demolizioni, gli sterri e la sistemazione agraria e forestale, del verde pubblico e del relativo arredo urbano;

- la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione e la pavimentazione, anche con materiali speciali, di strade, di autostrade, di rilevati aeroportuali e ferroviari, di ponti, di viadotti, di metropolitane e delle relative infrastrutture;

- la gestione di condomini;

- la gestione di impianti semaforici, tvcc e di controllo elettronico del traffico;

- l'erogazione dei servizi di scorta e di trasporto di merci, di documenti e di valori;

- l'erogazione dei servizi di deposito e di custodia giudiziale, prefettizia ed amministrativa di veicoli sottoposti a sequestro e di qualsivoglia altro bene sottoposto a procedura esecutiva e/o cautelare;

- l'erogazione del servizio di autonoleggio con o senza conducente;

- l'erogazione dei servizi di verifica e di bonifica telefonica ed ambientale;

- l'erogazione dei servizi di guardiania, di portierato e di

"reception", anche presso mostre, eventi ed attività culturali, sportive e commerciali;

- l'erogazione del servizio di cassa in giardini, in parchi pubblici, in parcheggi, in mostre ed in eventi culturali, sportivi e commerciali;

- la riscossione di pedaggi;

- l'installazione, la manutenzione e la gestione di sistemi e di impianti per la produzione di energia da fonti alternative;

- il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, e l'import-export di libri e di articoli per la scuola, di gadgets, di prodotti editoriali, di oggetti sacri, di giochi, di prodotti artigianali ed etnici, di detersivi e di casalinghi;

- la promozione di iniziative tendenti a realizzare attività produttive nei settori dell'edilizia, dell'artigianato e dell'agricoltura, con conseguente lavorazione, confezionamento e vendita della merce prodotta;

- l'erogazione dei servizi di affissione e di pubblicità sui mezzi e sugli impianti fissi;

- l'installazione di impianti fissi di pubblicità;

- l'erogazione di servizi per l'ideazione di campagne pubblicitarie;

- la realizzazione di servizi e di attività promozionali e pubblicitarie di ogni genere;

- la realizzazione e la gestione di impianti di manutenzione e di riparazione: officina meccanica, motoristica, carrozzeria,

elettrauto, gommista, anche per conto di terzi, di enti ed aziende pubbliche e private, magazzini di ricambi ed accessori;

- il controllo e la lettura di contatori di acqua, del gas e dell'elettricità, con relativa riscossione dei canoni;

- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti a gas e/o gpl;

- la trasformazione di autocarri, il montaggio di ganci-traino, la revisione su veicoli, la verniciatura;

- l'installazione, la gestione e la manutenzione di segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare e di impianti semaforici;

- la produzione, la trasformazione, il confezionamento, la distribuzione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di pasticceria fresca e conservata di ogni genere e tipo;

- la produzione, la trasformazione, il confezionamento, la distribuzione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di prodotti di panetteria, di torrone, di gelati, di cioccolato, di marmellate, di zucchero, di caffè, di budini, di dolcificanti, di creme da tavola, di coloniali, di thè, di caffè, di spezie, di confetteria, di prodotti farinacei, di rustici e di biscotti;

- la produzione, la trasformazione, il confezionamento, la distribuzione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al

dettaglio, di paste alimentari di ogni genere e tipo (fresche e secche, farcite, in ATM, in scatola o surgelate) e di altri prodotti destinati ai soggetti intolleranti al glutine;

- la produzione, la trasformazione, il confezionamento, la distribuzione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di pizza, comunque preparata, conservata e confezionata;

- la compera, la vendita, la rivendita, il noleggio, la gestione e la manutenzione di distributori automatici di qualsivoglia tipologia, preordinati alla somministrazione al pubblico di prodotti alimentari e di bevande, ivi inclusi alcolici e super alcolici;

- la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali;

- l'assunzione e la concessione di mandati di agenzia e di rappresentanza, con e/o senza deposito, per tutti i prodotti e gli articoli di cui al presente oggetto sociale;

- il noleggio, la gestione, la manutenzione e la riparazione di macchine per caffè espresso;

- l'assunzione di mandati di agenzia o di sub agenzia nel campo assicurativo;

- l'effettuazione di ricariche per gestori telefonici e televisivi;

- la vendita di carte telefoniche nazionali ed internazionali;

- la rivendita di generi di monopolio, di giornali e di riviste;

- l'erogazione del servizio di ricevitoria di totocalcio, del lotto, dell'enalotto, del superenalotto, del totip, del bingo e di altri giochi e concorsi legalmente disciplinati con appositi regolamenti dal Ministero delle Finanze;
- la conduzione di terreni per lo svolgimento dell'attività agricola, per conto proprio e/o di terzi;
- la lavorazione, la conservazione, la trasformazione ed il confezionamento di prodotti agricoli;
- il noleggio non finanziario delle macchine e delle attrezzature funzionali all'espletamento delle attività di cui al presente oggetto sociale (ivi compresi gli automezzi e le piattaforme mobili);
- il noleggio non finanziatio di veicoli, autoveicoli ed automezzi, con o senza condicente;
- la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di piscine, di giardini e di spazi esterni;
- l'erogazione dei servizi di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione ambientale;
- la progettazione, la costruzione, l'installazione, la gestione, la ristrutturazione e la manutenzione di impianti idraulici, termici, sanitari, termoidraulici, di riscaldamento, di ventilazione, di climatizzazione, di condizionamento, elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

- l'assunzione e la gestione di agenzie di viaggio e di turismo e di tour operators;
- la progettazione, la costruzione, l'installazione, la gestione, la ristrutturazione e la manutenzione di impianti per la produzione, la distribuzione e la trasformazione di energia elettrica in corrente alternata e continua, nonchè di impianti di trasformazione alta/media tensione;
- la realizzazione di progetti tecnici in ambito agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeologico, agriturismo, ecc.;
- l'organizzazione e la gestione di eventi e di manifestazioni di ogni genere e tipo;
- l'organizzazione e la gestione di cerimonie di nozze;
- la consulenza, anche attraverso una serie di foto ed immagini significative, in merito a torte e fedi nuziali, nonchè in ordine a quella che può essere la diversa atmosfera di un matrimonio celebrato nelle principali potenziali location per le cerimonie di nozze;
- la realizzazione di bouquet, di decorazioni e di qualsivoglia opera con fiori di ogni genere e tipo, anche secchi ed artificiali;
- l'effettuazione di lavori di decorazione, di addobbo e di apparato di ogni genere e tipo;
- la creazione e la sistemazione dei giardini e di location per cerimonie di nozze;

- l'erogazione, anche per committenza pubblica e privata, di prestazioni fotografiche e di servizi relativi a riprese audio-video di ogni genere e tipo;
- la produzione, la commercializzazione, anche elettronica e telematica, il noleggio e l'import-export, all'ingrosso ed al dettaglio, anche sotto forma di out-let e/o di stock house e a mezzo utilizzo della formula del "franchising" o dell'affiliazione commerciale, nonchè la rappresentanza, con o senza deposito, di articoli da toiletta, di profumeria, di cosmetica, di chincaglieria e di bigiotteria;
- la produzione, la commercializzazione, anche elettronica e telematica, e l'import-export, all'ingrosso ed al dettaglio, anche sotto forma di out-let e/o di stock house e a mezzo utilizzo della formula del "franchising" o dell'affiliazione commerciale, nonchè la rappresentanza, con o senza deposito, di confetti, di bomboniere e di articoli di gioielleria, di oreficeria, di argenteria e da regalo;
- l'allevamento di animali di ogni genere e tipo;
- la gestione di centri di erogazione dei servizi di analisi e di diagnostica;
- la creazione e la gestione di centri per l'acconciatura dei capelli;
- la creazione e la gestione di centri per l'estetica ed il miglioramento fisico delle persone, di centri di salute e di benessere, nonchè di palestre;

- la produzione e la commercializzazione di prodotti audiovisivi;
- l'erogazione dei servizi di custodia e di deposito di beni presso locali attrezzati allo scopo;
- la gestione di centri di assistenza fiscale (C.A.F.) ed informagiovani;
- la realizzazione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti in metallo di ogni genere e tipo;
- l'effettuazione di lavori metallurgici e di carpenteria metallica;
- l'assunzione di appalti da parte di pubbliche amministrazioni, di società, di enti e di privati per l'esecuzione di tutte le opere, per l'espletamento di tutte le attività e per l'erogazione di tutti i servizi direttamente e/o indirettamente riconducibili al presente oggetto sociale.

Viene espressamente precisato dai costituenti che:

- a) le attività di cui al presente oggetto sociale verranno svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti;
- b) conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente, le

attività riconducibili all'art.1, comma uno, lettera b), della legge 381/91 potranno essere effettivamente esercitate dalla compagine sociale esclusivamente previa acquisizione, ad opera della compagine medesima, dei requisiti soggettivi richiesti, dalla stessa fonte normativa sopra citata, ai fini della qualificazione di una società cooperativa come "cooperativa sociale" di tipo B (le persone svantaggiate di cui all'art.4, comma uno, della legge 381/91 devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa).

4.5 La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa.

Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti professionisti.

4.6 La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari ritenute utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di legge.

Essa potrà validamente intervenire in licitazioni, gare, bandi ed appalti di qualsivoglia genere su committenza pubblica e/o privata.

4.7 Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:

a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art.1 della legge 381/91;

b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "A" e "B" dell'art.1 della legge 381/91.

ART.5 SOCI

5.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigente. Possono essere soci coloro che esercitano arti, mestieri, professioni od attività inerenti allo scopo della cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione professionale, possano cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da questa resa a favore dei soci. La partecipazione alla vita sociale non è fornita del requisito della temporaneità. Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina di organi direttivi della società, per l'approvazione e le modificazioni dei patti

sociali, nonchè ai fini della predisposizione di regolamenti.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

5.2 L'ammissione di un nuovo socio, la quale non determina modificazione dei presenti patti sociali, è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato ad entrare a far parte della compagine sociale, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art.2528 cod.civ..

5.3 Ai sensi dell'art.2527 cod.civ., non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.

5.4 I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra

indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

5.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della più volte menzionata legge 8 novembre 1991, n. 381; essi presteranno la loro attività gratuitamente.

I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Nella gestione dei soli servizi di cui all'articolo 1. comma 1 lettera a) della legge 381/91, le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

5.6 Possono essere, altresì, ammessi a far parte della Cooperativa, ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché dell'art.2548 cod.civ., soci sovventori, persone fisiche e/o giuridiche, in conformità alle previsioni di cui all'art.11 della legge 8 novembre 1991, n.381. La Cooperativa, all'uopo, garantisce la promozione di fondi destinati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il

potenziamento aziendale, i quali verranno costituiti ed alimentati dai conferimenti dei soci sovventori. I conferimenti stessi potranno avere ad oggetto denaro, beni mobili ed immobili, crediti e contratti. Le partecipazioni dei soci sovventori potranno, pertanto, essere caratterizzate dall'esecuzione di prestazioni accessorie consistenti in prestazioni diverse dalla dazione di denaro. I soci sovventori verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

I soci sovventori vanteranno quote nominative liberamente trasferibili, fatta salva l'ipotesi di quote caratterizzate dalla presenza delle suindicate prestazioni accessorie, il trasferimento delle quali sarà subordinato al previo gradimento espresso, per iscritto, dall'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento, il quale dovrà essere giustificato e non legato al merum arbitrium, l'organo amministrativo provvederà ad indicare altro soggetto acquirente ad esso gradito. Il socio sovventore il quale intenda trasferire le quote deve comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r, al Consiglio di Amministrazione, il proposto acquirente ed l'organo amministrativo ha facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'assegnazione materiale delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote di spettanza dei soci sovventori, fermo restando che il tasso di remunerazione non può, comunque, essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci ordinari.

I voti attribuiti ai soci sovventori, laddove essi venissero muniti del diritto di voto, non devono superare il terzo dei voti spettati a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi il predetto limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi espressi.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite d'esercizio, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione stabilisce, altresì, i compiti che vengono assegnati all'organo amministrativo

inerenti all'effettiva assegnazione delle quote.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 cod.civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento eventualmente statuito dall'assemblea in sede di avvenuta assegnazione delle quote di partecipazione. In tale ultimo caso, come pure nell'ipotesi di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato, ai sensi di legge.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con la debita eccezione delle disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause d'incompatibilità.

5.7 Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

5.8 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati

ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;

c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque), nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) versamento della tassa di ammissione;

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:

f.1) socio cooperatore prestatore di lavoro,

f.2) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;

f.3) socio sovventore;

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere:

1) denominazione o ragione sociale, sede, attività;

2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;

- 3) caratteristiche ed entità degli associati;
- 4) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere
- 5) versamento della tassa di ammissione;
- 6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente punto 5.3, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Trattandosi di cooperativa sociale a scopo plurimo, sia di tipo a) che di tipo b), le persone svantaggiate, come definite dall'art.4 della legge 381/91, devono costituire almeno il

trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e ,
compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie
della cooperativa stessa. La condizione di persona
svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente
dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla
riservatezza

ART.6 PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

6.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferimenti dei soci
- b) dalla riserva legale, formata mediante accantonamento degli utili annuali ad essa devoluti e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovvero agli eredi e legatari del socio defunto;
- c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel rispetto delle normative vigenti, con le sole somme versate dai soci;
- d) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, anche non soci;
- e) da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare;
- f) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formato anche dai conferimenti dei soci sovventori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

6.2 Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.

6.3 Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART.7 QUOTE SOCIALI

7.1 Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento. Il provvedimento che concede o nega

l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società.

7.2 Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art.2533 cod.civ..

ART.8 RECESSO

8.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;

g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, cod.civ.. Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

8.2 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento. Se la circostanza che legittima il recesso è diversa da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere

fatta annotazione nel libro dei soci.

8.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART.9 MORTE DEL SOCIO

9.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo art.10).

9.2 E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previo consenso della maggioranza della compagine sociale superstite; in caso di pluralità di eredi, costoro debbono provvedere alla nomina di un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società acconsenta alla divisione.

ART.10 LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

10.1 I soci che recedono dalla società, nonché gli eredi del socio deceduto, salvo quanto innanzi precisato, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale e sulla scorta del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del socio.

Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento

della dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società, su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma, cod.civ..

10.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

ART.11 ESCLUSIONE

11.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;
- b) sia sottoposto a procedura concorsuale;
- c) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto

mutualistico;

d) risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

e) senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle perseguite dalla società.

Il socio può, altresì, essere escluso nei casi stabiliti dalla legge.

11.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea.

11.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art.10), restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale.

11.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi sessanta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

11.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.12 RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

12.1 Il socio che cessa di far parte della compagine sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il tempo di un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

12.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto abbia ricevuto per la liquidazione della quota.

12.3 Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono responsabili nei confronti della società gli eredi del socio defunto.

ART.13 CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART.14 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

14.1 L'assemblea ordinaria decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale sottopongano alla sua approvazione. In ogni caso risultano essere riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- b) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina e la revoca dei componenti dell'organo amministrativo
- d) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo;
- e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo;
- f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei membri degli organo di controllo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, laddove specifiche esigenze lo richiedano, entro centoottanta giorni dalla stessa, nelle ipotesi di cui all'art.2364, comma 2, cod. civ..

Essa dovrà, inoltre, essere convocata su richiesta scritta da almeno un quinto dei soci e diretta al consiglio di amministrazione.

ART.15 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

15.1 Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dei patti sociali;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della

liquidazione;

d) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;

e) le altre materie ad essa riservate dalla legge o dai presenti patti sociali.

ART.16 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale.

16.2 La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonchè l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica

ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul Libro dei Soci e, comunque, caratterizzato da comunicazione comprovante l'avvenuta ricezione. In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i membri dell'organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.17 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

17.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.

17.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati;

una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione. Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

ART.18 DIRITTO DI VOTO

18.1 Non possono partecipare all'assemblea i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.

18.2 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta

giorni.

18.3 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'entità della quota posseduta.

18.4 I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente, non possono comunque essere delegati i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci o i dipendenti della società. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni. Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art.2539, ultimo comma, cod.civ., può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

18.5 I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto per corrispondenza, il quale è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro dei soci;
- b) l'organo sociale ovvero il Tribunale che provvedono alla convocazione dell'assemblea devono precisare, nella

convocazione medesima, se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo al quale trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari ai fini di un esercizio informato del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto sino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni dell'assemblea medesima;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.

ART.19 QUORUM ASSEMBLEARI

19.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti calcolata per capi e non per quote. Nei casi previsti dal precedente art.15), lettere a) e b), è comunque richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

19.2 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod.civ. è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, sempre espressa per capi e non per quote, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente art.8). Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART.20 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal Notaio, se

richiesto dalla normativa vigente.

Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci. Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

ART.21 ASSEMBLEE SEPARATE E SPECIALI

Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assemblee separate disciplinate dall'art.2540 cod.civ.

La procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle norme contenute nei presenti patti sociali con riferimento all'assemblea della società.

ART.22 AMMINISTRAZIONE

22.1 La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più

membri, secondo il numero determinato dai soci al momento

della nomina.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico o

il consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci, purché la

maggioranza di essi sia costituita da soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere socio cooperatore.

22.2 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o

dimissioni o per il periodo determinato all'atto della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in

cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso

dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli

altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così

nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per

qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di

numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero

dispari, si applica l'art. 2386 c.c.

22.3 Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza

collegiale.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento

della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i

suoi membri un presidente.

22.4 La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta dal presidente, il quale ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, membri dell'organo di controllo, questi ultimi se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

22.5 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'organo di controllo se nominati.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

22.6 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri per l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, della società, salvo le specifiche

diverse competenze stabilite dalla legge o dal presente statuto.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, i quali assumeranno così la qualità di amministratori delegati; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e ai membri dell' organo di controllo, se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art.2381 c.c.. Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione di capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro quindici giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti,

determinandone i poteri.

22.7 La rappresentanza e la firma sociale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico e, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

22.8 La carica di amministratore è svolta in modo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto della società per ragioni del loro ufficio e salvo il diritto ad un compenso per l'attività svolta nei limiti e con le modalità determinate dall'assemblea.

ART.23 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo sarà nominato nei casi previsti dalla legge e funzionerà secondo le norme di legge.

ART.24- CONTROLLO DEI SOCI

I soci, i quali non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

ART.25- RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE

MUTUALISTICO DELLA SOCIETA'

L'organo amministrativo e i componenti dell'organo di controllo, laddove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo

mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art.2512 cod.civ. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art.2513 cod.civ..

ART.26- REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

ART.27- ESERCIZI SOCIALI e BILANCIO SOCIALE

27.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ..

ART.28 - UTILI

28.1 La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo relativo, nella misura non inferiore al trenta per cento

(30%);

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente;

c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e dello statuto;

d) alla riserva straordinaria;

e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

28.2 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ART.29 - PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Ai sensi dell'art.2514 cod.civ., pertanto:

a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato;

b) è fatto espresso divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve tra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.30 - RISTORNI

30.1 In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea ha facoltà di deliberare la ripartizione di ristorni ai soci mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

30.2 I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici.

30.3 I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la debita precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

30.4 I ristorni comunque erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art.3 della Legge 3 aprile 2001, n.142, ovvero da altra normativa di tempo in tempo vigente.

30.5 I divieti di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve e/o capitale sociale, durante la vita dell'organizzazione viene meno soltanto nell'ipotesi in cui tali operazioni vengano perfezionate a vantaggio di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che, per legge, patti sociali e/o

regolamenti, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.31 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

31.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale.

31.2 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

31.3 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla legge o dai presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ..

31.4 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento,

con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..

31.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

31.6 In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma centonovanta, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.32 CONTROLLI

Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso rinvio a quanto contenuto nella Sezione VI, Capo I, Titolo VI, del cod.civ..

ART.33 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali, si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale,

con l'allegato, ho dato lettura alle costituite parti, che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono nei modi di legge, essendo le ore diciannove (19.00)

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia personale direzione e completato a mano da me Notaio, consta di fogli diciassette, facciate sessantasei fin qui.

Firmato: MADDALENA FORGIONE, ANTONELLA CARDONE, SERENA CARDONE, SANDRA SABATELLI notaio (impronta del sigillo).

IN CORSO DI REGISTRAZIONE POICHE' NEI TERMINI

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPR 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Io sottoscritta dott.ssa SANDRA SABATELLI, notaio in Vitulano (BN) con studio ivi al viale San Pietro snc, delego il signor DIOMEDE ALDO, nato a Benevento il 10 dicembre 1953, alla trasmissione telematica ed alla domiciliazione della pratica in oggetto.